

ITEMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Ex D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

SOMMARIO

0	Definizioni.....	4
1	Premessa	6
1.1.	Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	6
1.1.1.	La responsabilità amministrativa degli Enti.....	6
1.1.2.	Ambito di applicazione del Decreto: i reati commessi all'estero.	12
1.1.3.	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità.....	16
1.2.	Linee guida di Confindustria e standard di riferimento.	16
1.3.	Gruppi societari e responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.	17
2	IL GRUPPO ITEMA.....	21
2.1.	Struttura del Gruppo.	21
2.2.	Il perimetro del Gruppo ITEMA entro il quale si applica il Modello Organizzativo.....	23
2.3.	L'organizzazione del Gruppo ITEMA per le attività estere.....	23
2.4.	Struttura del Modello di ITEMA.	25
3	PARTE GENERALE.....	26
3.1.	Motivazioni e finalità.....	26
3.2.	Realizzazione del Modello.....	27
3.3.	Elementi del Modello	27
3.4.	Destinatari del Modello.....	29
3.5.	Diffusione, informativa e formazione.....	29
3.6.	Rapporto fra Modello, Codice Etico e Comportamentale e Sistema Disciplinare.....	30
3.7.	Parti Terze.....	30
3.8.	Struttura organizzativa: deleghe, poteri e funzioni.....	31
3.9.	Principi di comportamento.....	31
3.9.1.	Principi Generali	31
3.9.2.	Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello.....	31
3.9.3.	Obblighi aggiuntivi degli Amministratori e dei Responsabili Interni	32
3.9.4.	Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche.....	32
3.9.5.	I Responsabili Interni (c.d. RI).....	33
3.9.6.	Rapporti con i Clienti.	33
3.9.7.	Sistema di controllo interno (c.d. SCI).	34
3.9.8.	Trasparenza nella contabilità.	34
3.9.9.	Trattamento delle informazioni privilegiate.....	35

3.10.	Organismo di Vigilanza (OdV).....	35
3.10.1.	Composizione e nomina dell’OdV.	36
3.10.2.	Linee di riporto dell’Organismo di Vigilanza.....	37
3.10.3.	Funzioni e poteri.....	37
3.10.4.	Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.	38
3.11.	Coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo.	39
3.12.	Verifiche sul funzionamento e l’efficacia del Modello.	39
3.13.	Sistema Disciplinare.....	40
3.14.	Procedimento sanzionatorio	40
3.15.	Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello.....	42

0 DEFINIZIONI

- **Attività a rischio:** operazioni, ovvero atti, che espongono ITEM A al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.
- **CdA:** Consiglio di Amministrazione.
- **D.Lgs. 231/2001 o "il Decreto":** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.
- **Destinatari:** Dipendenti, Partner, Parti Terze, Amministratori, Soci ed Esponenti Aziendali.
- **Esponenti aziendali:** dirigenti e dipendenti del Gruppo.
- **GRUPPO ITEM A, o ITEM A, o "il Gruppo":** Gruppo societario che opera nel settore della produzione di macchinari e prodotti complementari per l'industria tessile.
- **ITEM A S.P.A., o "la Società", "l'Azienda" "la Holding":** Società per azioni con sede in Colzate, via Cav. Gianni Radici, 4, Capogruppo del Gruppo ITEM A.
- **Linee Guida:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, elaborati da Confindustria, comunicate al Ministero della Giustizia che le ha giudicate idonee ed approvate, quindi, da Confindustria.
- **Modello o i modelli:** il Modello o i Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs 231/2001 quali esimenti per la responsabilità dell'ente.
- **OdV:** Organismo di Vigilanza preposto al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al suo relativo aggiornamento.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione e le istituzioni pubbliche in generale, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- **Partner:** controparti contrattuali di ITEM A, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui le società del gruppo addivengano ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle aree a rischio.
- **Sistema 231:** l'insieme del Modello Organizzativo e di un sistema di procedure atto a prevenire la commissione di reati e la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 di cui il Gruppo ITEM A ha progettato di dotarsi.

- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrati in futuro).
- **Regole e Principi generali di comportamento:** le regole e i principi di cui al presente Modello e identificati nella Parte Generale, comprensiva dei relativi allegati, e nella Parte Speciale dello stesso.
- **Responsabile interno:** il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio.
- **SCI:** sistema di controllo interno, ossia l'insieme di processi diretti alla revisione gestionale, alla revisione contabile e alla revisione di conformità.
- **Società Controllate coinvolte nel "Sistema 231":** le Società Controllate del Gruppo, individuare nella Parte Generale, tenute ad applicare e ad implementare la Parte Generale del Modello, nonché tenute ad adottare una propria Parte Speciale che contenga una specifica analisi del rischio.

1 PREMESSA

1.1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1.1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche detto il "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della *"responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Tale tipo di responsabilità discende dalla commissione, da parte di un soggetto che rivesta posizione apicale all'interno dell'ente, o da parte di un dipendente, di uno dei reati specificamente elencati nel Decreto stesso.

Affinché si configuri la responsabilità amministrativa dell'ente è necessario altresì che il reato sia compiuto nel suo interesse, o che esso ne abbia tratto vantaggio.

L'istituzione di tale tipo di responsabilità nasce, infatti, dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Essa ha segnato peraltro l'adeguamento, da parte dell'ordinamento italiano, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva a suo tempo aderito, tra le quali emerge in particolare la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione internazionale.

Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, ecc.) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Sebbene la responsabilità sia definita come "amministrativa", essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale, in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa in esito ad un procedimento penale.

Quanto ai **soggetti** la cui condotta assume rilevanza ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, si tratta di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (cd. "apicali", art. 5 comma 1, lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "sottoposti", art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell'ente, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei all'assetto organizzativo e alla compagine societaria (art. 5, comma 2), nonché qualora il reato sia stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Affinché il reato sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che esso sia a quest'ultima ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una "colpa di organizzazione", intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l'art. 8 del Decreto prevede che gli enti sono responsabili **anche** laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, oppure il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno.

Il Decreto prevede quindi l'applicazione, a carico dell'ente che sia ritenuto responsabile, di una pluralità di **sanzioni** amministrative (Capo I, Sezione II):

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il decreto così come integrato ad oggi, si riferisce esclusivamente ad alcune fattispecie, che è possibile inquadrare logicamente come segue:

Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7].

- Falsità in un documento pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico e mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190].

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6 e modificato dalla L. 23.7.2009, n. 99].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99 art. 15]

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dal D.Lgs. 1.4.2008, n. 81].

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231].

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L23.7.2009, n. 99].

- Art. 171, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- Art. 171 bis, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- Art. 171 ter, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- Art. 171 septies, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- Art. 171 octies, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- Art. 174 quinquies, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3.8.2009, n. 116 come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121].

Reati ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 7.7.2011 n. 121].

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.);
- Scarico idrico di sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico di sostanze vietate in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico di talune sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);

- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e pericolosi (art. 257, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, co. 4 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Spedizione illecita di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- [Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (art. 260-*bis*, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152)];
- Inquinamento atmosferico (comma 5 dell'art. 279, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Importazione, esportazione, trasporto o altro impiego non autorizzato di esemplari in via di estinzione (art.1, comma 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2 Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Illecita detenzione di esemplari in via di estinzione o in cattività (art. 6, comma 4, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3- *bis*, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Impiego di sostanze nocive (Art. 3, comma 6 della Lg. 549/1993);
- Inquinamento colposo (art. 9, comma 1, D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento doloso (art. 8, comma 1, D. Lgs. 202/2007); danni permanenti da inquinamento colposo (art. 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007);
- Danni permanenti da inquinamento doloso (art. 8, comma 2, D. Lgs. 202/2007).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs 109 del 16 luglio 2012].

- Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato, nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998 (c.d. T.U. sull'immigrazione).

Per i reati sopra indicati possono essere irrogate all'ente tutte le sanzioni citate ad eccezione dei reati societari e di abuso di mercato, nonché della maggior parte dei reati ambientali, puniti con la sola sanzione pecuniaria.

Per quanto concerne i delitti, l'art. 26 del Decreto attribuisce rilevanza anche alla forma tentata, vale a dire all'ipotesi in cui siano compiuti atti diretti in maniera non equivoca alla commissione di tali reati, ma l'evento non si verifichi o l'azione criminosa non si compia. In questo caso, le sanzioni interdittive e pecuniarie previste per le diverse fattispecie saranno ridotte da un terzo alla metà.

Vale la pena precisare che alcune tipologie di reati sono state aggiunte successivamente all'entrata in vigore del Decreto e che è ragionevole ritenere che in futuro le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto siano ulteriormente aumentate.

1.1.2. Ambito di applicazione del Decreto: i reati commessi all'estero.

Quanto all'ambito di applicazione del Decreto, l'art. 4 estende, in presenza di determinate condizioni, la responsabilità degli enti anche alle ipotesi di reati commessi all'estero. Tale estensione riveste particolare rilevanza con riguardo a quelle società che operano anche

all'estero, nonché, come specificato nel paragrafo che segue, con riguardo ai gruppi multinazionali con attività *crossborder*.

Nel caso di specie, poiché IEMA è un Gruppo con controllate operative in territorio estero, si ritiene opportuno descrivere i principi che regolano l'applicazione del D. Lgs. 231/2001 e la giurisdizione italiana.

Più precisamente, l'art. 4 del Decreto prevede che *"nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto"*.

In primo luogo, occorre sottolineare che la norma, mediante il rinvio agli artt. 7 e ss. del Codice Penale, fa riferimento soltanto ai **delitti interamente commessi all'estero**.

Ciò comporta la necessità di escludere a priori dall'ambito di applicazione dell'art. 4 tutti i reati contravvenzionali, quali ad esempio la maggior parte dei reati societari e degli ambientali.

Non rilevano, inoltre, ai sensi dell'art. 4, i **reati parzialmente commessi all'estero**, disciplinati dall'art. 6 c.p.: secondo tale disposizione, è sufficiente che solo una parte dell'azione o dell'omissione sia commessa in Italia, o che *ivi* si sia verificato l'evento che è conseguenza dell'azione e dell'omissione, per attrarre l'intero fatto nell'ambito del territorio italiano. In questo caso sussisterà la giurisdizione italiana, a prescindere dai criteri indicati dall'art. 4 D. Lgs. 231/2001.

Quanto ai richiamati artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., essi stabiliscono le **condizioni di procedibilità** per il reato commesso all'estero dal cittadino italiano o dallo straniero.

L'**art. 7 c.p.** concerne i reati commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero, che colpiscano interessi vitali dello Stato.

Si tratta, in particolare, di delitti contro la personalità dello Stato, delitti di contraffazione del sigillo di Stato o della moneta italiana, delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni, nonché a chiusura, *"ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana"*. Per tali reati l'art. 7 prevede la punibilità incondizionata.

Come emerge dall'elenco sopra riportato, rispetto ai reati presupposto *ex* D. Lgs. 231/2001 vengono in rilievo i delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato; i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta di persone, di acquisto e alienazione di schiavi; i delitti di prostituzione minorile e di pornografia minorile di cui all'art. 604 c.p.; i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; nonché i delitti di concussione, di corruzione (*impropria* e *propria*) e di istigazione alla corruzione compiuti dal pubblico ufficiale italiano all'estero.

Quest'ultimo caso potrà rilevare per le imprese soltanto in termini di concorso di persone nel reato, non ricoprendo i soggetti di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2001 la carica di pubblico ufficiale.

L'art. 8 c.p. considera i delitti politici commessi all'estero dal cittadino, o dallo straniero. Per delitto politico si intende un delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico di un cittadino, nonché un qualsiasi altro delitto comunque determinato da motivi politici. In questo caso, ai fini della procedibilità occorre apposta richiesta del Ministero della Giustizia, nonché nei casi in cui sia necessaria, la querela della persona offesa.

L'art. 9 c.p. riguarda, invece, i **delitti comuni commessi dal cittadino all'estero**. La norma opera una distinzione sulla base del minimo edittale:

- se i delitti commessi sono puniti con pena detentiva non inferiore nel minimo a **tre anni**, sono procedibili *ex officio*, purché il reo si trovi nel territorio dello Stato;
- se i delitti commessi sono meno gravi (e quindi puniti con una pena inferiore nel minimo a tre anni): sono procedibili soltanto dietro richiesta del Ministero della Giustizia, o dietro istanza/querela della persona offesa, sempre purché il reo si trovi nel territorio dello Stato.

Conseguentemente a tale distinzione, tra i reati presupposto *ex D. Lgs. 231/2001*, **non sono perseguibili d'ufficio**, in quanto prevedono una pena inferiore al minimo edittale prescritto: reati in materia di conseguimento delle erogazioni pubbliche; la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p., nella precedente formulazione rubricato "corruzione per atto d'ufficio"); la truffa ai danni dello Stato; il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c.; il delitto di corruzione tra privati, recentemente inserito all'art. 2636 c.c.; i delitti contro l'industria e il commercio; i delitti contro il diritto d'autore e i delitti informatici, nonché i delitti colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.

Al contrario, rilevano particolarmente, in quanto aventi minimo edittale superiore a 3 anni e, dunque, **perseguibili d'ufficio**: concussione, corruzione in atti giudiziari, reati di criminalità organizzata, pedopornografia, riciclaggio, *market abuse*.

A seguito della recente riforma dei reati di corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190), è stato inasprito il trattamento sanzionatorio del delitto di corruzione propria (art. 319 c.p., "corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio"), la cui forbice edittale è ora ricompresa tra i 4 e gli 8 anni, mentre in passato era prevista la più lieve pena della reclusione tra i 2 e i 5 anni.

La L. 190/2012 ha inoltre introdotto il delitto induzione indebita a dare o promettere utilità, punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

Entrambi tali reati, pertanto, qualora commessi dal cittadino italiano all'estero, saranno perseguibili d'ufficio *ex art. 9 c.p.*

L'art. 10 c.p., infine, concerne i delitti comuni commessi all'estero dallo straniero. L'art. 10 c.p. modula la procedibilità di tali delitti a seconda che essi siano commessi, o meno, a danno dello Stato o di un cittadino italiano.

- Se il delitto è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, sarà procedibile dietro richiesta del Ministero della Giustizia, o dietro istanza/querela della persona

offesa, soltanto qualora esso sia punito dalla legge italiana con la pena detentiva non inferiore nel minimo a un anno, nonché qualora il reo si trovi nel territorio dello Stato.

I limiti edittali comportano peraltro l'esclusione a priori della perseguibilità in Italia del reato colposo compiuto all'estero, a seguito di violazione delle norme antinfortunistiche, da un cittadino straniero ai danni di un cittadino italiano.

- Se, invece, il delitto è commesso ai danni dell'UE, di uno Stato straniero o di un cittadino straniero, si recupera il limine edittale di cui all'art. 9 c.p. Il delitto sarà dunque procedibile, a richiesta del Ministero della Giustizia, qualora sia punito con la detenzione non inferiore nel minimo a tre anni e purché il reo si trovi nel territorio dello Stato e non sia stata concessa o accettata l'estradizione.

Anche in questo caso i limiti edittali conducono ad escludere a priori la procedibilità del reato colposo con violazione delle norme antinfortunistiche commesso all'estero da un cittadino straniero ai danni di un cittadino straniero. Nella pratica è peraltro piuttosto raro che si verificano tutti i presupposti prescritti dall'art. 10, comma 2, affinché l'Autorità Giudiziaria italiana possa procedere nei confronti dello straniero.

Accanto alle prescrizioni di cui agli artt. 7 e ss. c.p., l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001 prevede un'ulteriore condizione di procedibilità, imponendo, al comma secondo, la formulazione di un'autonoma **richiesta del Ministero di Giustizia a procedere nei confronti dell'ente**, ogniqualvolta ciò sia necessario anche per procedere nei confronti dell'autore del reato.

In ossequio al principio di **ne bis in idem**, viene inoltre fatta salva l'ipotesi in cui per tali reati stia già procedendo lo Stato del *locus commissi delicti*.

Infine, affinché si possa procedere nei confronti dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è comunque necessario che ricorrano gli **ulteriori presupposti** previsti in generale dal Decreto: il reato commesso dovrà dunque essere riconducibile al catalogo di cui agli artt. 24 e ss., il presunto autore deve essere uno dei soggetti di cui all'art. 5, deve trovarsi un interesse o un vantaggio dell'ente.

Alla disciplina appena richiamata fanno eccezione i c.d. **reati transnazionali** di cui alla Legge 146/2006, per i quali non rilevano i criteri di cui all'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, dal momento che essi presentano per loro natura un elemento di transnazionalità e sono sempre perseguibili dall'Autorità Giudiziaria italiana.

Si rammenta, infine, che l'estensione di responsabilità operata dall'art. 4 D. Lgs. 231/2001 riguarda soltanto gli enti che abbiano la **sede principale nel territorio Italiano**. Al fine di definire la portata di tale criterio, per quanto concerne le imprese, occorre far riferimento alla disciplina civilistica (artt. 2196 e 2197 c.c.) in materia di distinzione tra sede principale e sede secondaria, e obbligo a carico delle imprese di indicare, nel caso di istituzione di più sedi, quale sia la principale. Qualora emergano eventuali divergenze tra il dato formale e il dato sostanziale, ovvero in caso di mancata indicazione formale, la sede principale dell'impresa sarà collocata ove è situato "*il centro della direzione amministrativa, direttiva e organizzativa dell'impresa*" (la c.d. sede effettiva ai sensi dell'art. 46 c.c.).

1.1.3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231/2001 prevedono che, ove uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, questa possa andare esente da responsabilità, se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un Modello di organizzazione, di gestione e controllo, idoneo a prevenire tali reati.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, tale Modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sebbene il D. Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati di cui al Decreto. Più in generale, sono volti ad assicurare che l'attività della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di "legalità".

1.2. Linee guida di Confindustria e standard di riferimento.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, Confindustria ha emanato le proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" (di seguito anche "Linee Guida"), approvate in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate in data 31 marzo 2008.

Conseguentemente, le società del Gruppo ITEMA si sono ispirate, per l'elaborazione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello"), a quanto previsto in tali Linee Guida alla data di emanazione dello stesso e ad esse intendono uniformarsi anche in caso di eventuali successive modifiche e integrazioni. Una versione aggiornata delle Linee Guida è archiviata in area appositamente identificata (231- OdV) c/o gli Uffici di ITEMA S.P.A., nell'Ufficio della Direzione Legale, affinché possa essere consultata da tutti i Destinatari del Modello, come indicati al paragrafo 3.4 della Parte Generale del Modello.

Nelle Linee Guida vengono fornite alle imprese associate e non, indicazioni di tipo metodologico per la realizzazione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e a fungere quindi da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni da questo previste.

Tali indicazioni di carattere generale richiedono ovviamente un successivo adattamento da parte delle singole imprese al fine di tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni, dei diversi mercati geografici ed economici in cui operano le stesse, degli specifici rischi individuati.

Le società del Gruppo ITEM, nel predisporre il Modello, hanno pienamente tenuto conto delle indicazioni fornite da Confindustria, adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, hanno adottato misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle suggerite.

1.3. Gruppi societari e responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.

Il D. Lgs. 231/2001 pare rivolgersi al singolo ente e non disciplina i gruppi societari. Tuttavia, nell'applicazione giurisprudenziale del Decreto si è riscontrato un elevato numero di casi in cui il reato presupposto era stato commesso all'interno di una struttura societaria complessa, a sua volta ricompresa in una più vasta organizzazione di gruppo.

In proposito, occorre evidenziare come il fenomeno dei gruppi societari presenti alcune peculiarità di rilievo rispetto alla configurabilità della responsabilità amministrativa degli enti.

I gruppi, infatti, seppur composti da singole entità tra loro distinte, solitamente sono retti da un unico indirizzo strategico. Nel gruppo coesistono, cioè, più realtà economiche, giuridicamente indipendenti in quanto dotate ciascuna di personalità giuridica propria, ma spesso sottoposte a una direzione unitaria, dovuta alla sussistenza di un unico interesse comune.

Il soggetto che, all'interno del gruppo, esercita tale potere di direzione unitaria, o meglio di "direzione e coordinamento" (per utilizzare l'espressione di cui all'art. 2497 c.c.) è la società controllante, o *holding*, la quale, avvalendosi della propria partecipazione azionaria (diretta o indiretta) o di vincoli contrattuali, può giungere anche a influenzare la condotta delle società sottoposte.

Tali particolarità comportano due ordini di conseguenze.

In primo luogo, preme sottolineare che, nonostante l'evidenziata natura tendenzialmente unitaria, il gruppo non costituisce affatto una persona giuridica a sé stante che possa sovrapporsi – o giustapporsi – alle società che ne integrano la struttura. Al contrario, tali società mantengono, per lo meno sul piano teorico formale, la propria autonomia soggettiva e funzionale.

Conseguentemente, si deve ritenere che, a prescindere dall'eventualità che la capogruppo abbia adottato o meno un Modello Organizzativo, **le società controllate non siano esentate dall'onere di porre in essere una propria attività di prevenzione del reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.**

In proposito, Confindustria nelle *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*, pur riconoscendo la possibilità di creare, all'interno dei gruppi societari, un'organizzazione centralizzata dell'attività di prevenzione dei reati, richiede che ciò avvenga nel rispetto di determinate condizioni. In particolare:

"a) in ogni società controllata deve essere istituito l'Organismo di Vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b), con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità, fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni, così come espressamente previsto dall'art. 6, co. 4, D. Lgs. n. 231/2001;

b) l'Organismo della controllata potrà avvalersi, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l'analogo Organismo della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa;

c) i dipendenti dell'Organismo della Capogruppo, nella effettuazione di controlli presso le società del gruppo, assumono nella sostanza la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata stessa, riportando all'Organismo di vigilanza di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno"¹.

In secondo luogo, si osserva come tali considerazioni, basate sul dato giuridico formale (esistenza di più entità giuridiche a sé stanti), dovrebbero condurre a ritenere che, in forza del principio di autonomia tra controllante e controllata, ciascun ente risponda per il reato presupposto commesso nell'ambito della propria organizzazione, senza possibilità di espansione della responsabilità da una società all'altra del gruppo.

La giurisprudenza, invero, si è dimostrata di diverso orientamento, giungendo, sulla base del c.d. "**interesse di gruppo**", a riconoscere la responsabilità amministrativa della *holding* o di altra società del gruppo per il reato commesso nell'ambito di una determinata società appartenente al medesimo gruppo.

Non è raro infatti che sia ravvisabile un interesse o un vantaggio della controllante, o per lo meno, del gruppo, per l'attività illecita compiuta nell'ambito di una controllata.

Si delineano, in particolare, tre possibili **percorsi espansivi della responsabilità dell'ente da una società all'altra del gruppo**:

- 1) **Concorso** di più persone, appartenenti a differenti società del gruppo, che perseguono un interesse comune ai vari enti coinvolti, c.d. *interesse di gruppo* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, parere del 11.01.2005; Trib. Napoli, ord. 26.06.2007);
- 2) **Responsabilità ascendente** della controllante per il reato posto in essere nell'ambito della controllata: si tratterebbe dell'ipotesi di direzione unitaria – se non di vera e propria ingerenza – da parte dei vertici della controllante, nelle scelte gestionali degli amministratori della controllata, i quali possono quindi essere considerati come subordinati della capogruppo, dal momento che ne eseguono le direttive, sono da questa nominati, e ricevono dalla medesima la provvista finanziaria per gestire l'impresa (cfr. Trib. Milano, ord. GUP Secchi, 20.09.2004; Trib. Milano, Sez. Riesame, 20.12.2004);
- 3) **Responsabilità discendente** della controllata per il reato commesso nell'ambito della controllante (ipotesi rispetto alla quale non vi sono supporti giurisprudenziali);

¹ Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*, p. 47.

Di particolare rilievo è la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. V, sent. N. 24583, 17.11.2010, dep. 18.01.2011), nella quale si è chiarito che **non è sufficiente un generico riferimento al gruppo** per affermare la responsabilità della società controllante per il reato commesso nella controllata: *"in effetti la holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della legge 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato; insomma non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi della legge 231/2001"*.

Al contempo, la Suprema Corte ha riconosciuto però che il requisito della presenza di un soggetto qualificato della controllante, che concorra alla commissione del reato, sia sussistente anche nel caso in cui il reato presupposto sia commesso dal c.d. **amministratore di fatto all'interno dell'ente**. Il reato in questo caso è commesso da una sola persona che riveste simultaneamente le qualifiche *ex art. 5 d. lgs. 231/2001* nell'ambito delle diverse società coinvolte.

Alla luce della citata giurisprudenza, rispetto ai gruppi multinazionali si pone altresì un problema interpretativo per quanto concerne i **reati commessi all'estero**.

L'applicazione ai gruppi multinazionali del criterio della sede principale (cfr. par. 1.1.2 della presente Parte Generale) comporta che, nel caso in cui una società italiana operi in un Paese straniero mediante la costituzione *in loco* di una società *ad hoc* – la quale possieda una diversa ragione sociale, e una propria sede legale – gli eventuali reati 231 interamente commessi all'estero nell'ambito di tale società estera non potrebbero comportare la responsabilità della società (controllante) italiana.

Tale assunto è valido in linea di principio e purché la società italiana si limiti a detenere una quota del capitale sociale della controllata straniera sotto forma di partecipazione. Nella pratica, occorrerà però tenere conto, da un lato, delle già delineate tendenze espansive della giurisprudenza in materia di gruppi societari, dall'altro lato, della valenza *sostanziale* e non meramente formale del criterio della sede principale. È infatti al dato sostanziale che deve essere accordata la prevalenza (come prescritto dall'art. 46 c.c.), con la conseguenza che la condotta non può che concretizzarsi dove è localizzato il centro della direzione amministrativa e organizzativa dell'impresa. Ciò comporta, quindi, che qualora il centro della direzione amministrativa ed organizzativa della società si trovi in Italia, pur se formalmente risultante all'estero, sussiste la giurisdizione italiana.

Si rammenti, inoltre, che in tutte le ipotesi in cui il reato sia commesso solo **parzialmente all'estero**, la giurisdizione italiana deriva direttamente dall'applicabilità dell'art. **6 comma 2 c.p.: in tali casi non si dovrà verificare, dunque, la sussistenza delle condizioni di procedibilità di cui agli artt. 7 e ss. c.p.**, richiamati dall'art. 4 D. Lgs. 231/2001.

La previsione dell'art. 6, comma 2 c.p. rileva particolarmente in tema di infortuni sul lavoro. Si pensi ad esempio al caso in cui l'infortunio sul lavoro – inteso come evento morte e/o lesioni – sia occorso al dipendente in servizio presso l'unità produttiva sita all'estero di una società italiana e, al contempo, emerga che la società italiana non abbia fornito ai dipendenti che lavorano nello stabilimento estero adeguati dispositivi personali di protezione. In tal caso, qualora dovesse essere provata l'esistenza di un nesso di causalità

tra la condotta omissiva della società italiana e l'evento lesivo, si configurerà l'ipotesi di cui all'art. 6, comma secondo c.p.

Analogamente può accadere in tema di corruzione: nel caso in cui l'agente o il rappresentante della controllata estera paghi una tangente al pubblico ufficiale locale per ottenere determinati favori, qualora sia dimostrato che l'autore materiale del reato abbia avuto l'avallo, o addirittura l'incoraggiamento, della casa madre italiana, questa sarà ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 6, comma 2 c.p.

2 IL GRUPPO ITEMA

2.1. Struttura del Gruppo.

ITEMA è una dei principali *brand* che operano nel settore della produzione e della commercializzazione di telai e prodotti complementari per l'industria tessile.

L'attuale struttura societaria trova origine nel 1967, nella SOMET MECCANICA TESSILE S.P.A., società partecipata dalle famiglie Pezzoli, Radici e Arizzi, e operante nel settore meccanico tessile, più specificamente nella produzione di telai.

Nel corso degli anni Ottanta e Novanta, la Società conosce un periodo di grande sviluppo e si ingrandisce progressivamente, acquisendo altre società e rami d'azienda di imprese da tempo operative nel medesimo settore. Nel 1986 viene acquisita la PHILCO ITALIANA, cui viene conferito il ramo produttivo (stabilimenti di Clusone e Colzate). Quest'ultima assume la denominazione di SOMET MECCANICA TESSILE, mentre la conferente viene denominata FIN SOMET, con qualifica di *Holding*.

Nel 1998 FIN SOMET e NUOVA VAMATEX, nel 1998, acquisiscono il 50% ciascuno della SAVIO MACCHINE TESSILI, tra i principali produttori mondiali di macchine per il finissaggio dei filati.

Il 2000 conosce una riorganizzazione del Gruppo, attraverso il conferimento dei rami d'azienda industriale di SOMET e NUOVA VAMATEX, precedentemente acquisita, nella neocostituita PROMATECH. Al contempo, i rami d'azienda commerciali di entrambe le Società vengono conferiti a due società neo costituite (SOMET WEAVE TECH S.P.A. e VAMATEX S.P.A.). Sempre nel 2000 viene acquisita al 100% la FIMTEXTILE, operante nel settore della produzione di accessori per l'industria meccanotessile, e poi incorporata (nel 2004) dalla FIRST.

La riorganizzazione e l'ampliamento proseguono nel corso degli anni successivi, la Capogruppo FIN SOMET viene ridenominata ITEMA HOLDING e acquisisce il controllo delle società già partecipate pariteticamente con la NUOVA VAMATEX, ed in particolare PROMATECH e SAVIO MACCHINE TESSILI.

In seconda battuta, il Gruppo rileva dal Gruppo svizzero SULZER il controllo della SULZER TEXTIL A.G., produttrice di telai tessili, divenendo così *leader* mondiale nel settore meccano tessile.

Sempre nel 2002 il Gruppo sviluppa, con la PROMATECH SHANGAI TEXTILE MACHINERY, un sito industriale a Shanghai, per la produzione di telai a pinza.

A fine 2006, tramite la SULTEX, viene acquisito il 100% della società svizzera ATELIER DE CONSTRUCTION STEIGER S.A., legata alla produzione e commercializzazione di macchinari tessili per maglieria.

Nel corso del 2011 sono, infine, state realizzate diverse operazioni straordinarie, all'esito delle quali il Gruppo ha assunto la sua attuale struttura.

Il 20 giugno 2011 il GRUPPO ITEMA ha sottoscritto, per mezzo della Società ITEMA HOLDING S.P.A. (ora incorporata in ITEMA S.P.A.) un accordo condizionato, successivamente perfezionato il 10 novembre 2011, per la cessione della partecipata SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A. e delle sue controllate costituenti l'intera *Business Unit Spinning & Electronics* al fondo ALPHA PRIVATE EQUITY.

Al contempo, in data 19 luglio 2011 le assemblee della Società RADICI HOLDING MECCANOTESSILE S.P.A. (ora ITEMA S.P.A.) di seguito indicata come "R.H.M S.p.A", della Società ITEMA HOLDING S.P.A. e della Società PROMATECH S.P.A. hanno approvato un progetto di fusione, che prevedeva l'incorporazione di ITEMA HOLDING S.P.A. in R.H.M. S.p.A. e successivamente l'incorporazione in quest'ultima anche di PROMATECH S.P.A. e la successiva modifica di denominazione da R.H.M. S.p.A. in ITEMA S.P.A.

Nell'ambito dell'intervento di riorganizzazione della struttura societaria, RHM si è resa acquirente della residua quota del capitale di ITEMA HOLDING, in capo al gruppi imprenditoriali "Arizzi & Torri"; gli stessi, a loro volta, sottoscrivevano aumento di capitale di RHM, della quale attualmente detengono il 25%.

L'11 novembre 2011, a completamento e razionalizzazione delle operazioni straordinarie intervenute, è stato stipulato l'atto di fusione, che ha assunto efficacia il giorno 15 novembre 2011 con l'iscrizione presso il Registro imprese. La fusione ha realizzato la semplificazione societaria accorciando la catena decisionale e di controllo anche in considerazione del nuovo perimetro di gruppo – più ristretto - che si è venuto a creare dopo la citata cessione della SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A. e delle sue controllate.

Come emerge dalla mappa delle partecipazioni del Gruppo (cfr. Tabella allegata, all. B), esso è strutturato a cascata. La *holding* detiene, infatti, il 100% delle quote delle società:

- ITEMA SWITZERLAND LTD, la quale, a sua volta, detiene il 100% di:
 - ITEMA AMERICA INC.
 - ITEMA WEAVING (JAPAN) LTD.
 - ITEMA WEAVING (INDIA) LTD.
 - ITEMA ITALIA S.R.L.
 - SULTEX EXPORT GMBH
 - HEINZ LINDER GMBH

- ITEMA (ASIA) LTD., la quale, a sua volta, detiene il 100% di:
 - ITEMA WEAVING MACHINERY CHINA CO. LTD.
 - LENTEK SHANGHAI MACHINERY CO LTD.

- FIRST SHANGHAI INT. CO. LTD.

Tra le menzionate società, ITEMA SWITZERLAND LTD. e ITEMA WEAVING MACHINERY CHINA CO. LTD., oltre alla *holding*, svolgono (anche) attività **produttiva**, mentre ITEMA AMERICA INC., ITEMA WEAVING (JAPAN) LTD., ITEMA WEAVING (INDIA) LTD., ITEMA (ASIA) LTD., FIRST SHANGHAI INT. CO. LTD. svolgono attività meramente **commerciale**.

Le altre società di cui all'elenco sopra riportato sono, invece dormienti o in liquidazione.

2.2. Il perimetro del Gruppo ITEMA entro il quale si applica il Modello Organizzativo.

Alla luce delle considerazioni svolte in materia di applicazione del D. Lgs. 231/2001 ai Gruppi societari (riportate nel paragrafo 1.3 della presente Parte Generale), ITEMA S.P.A. ha stabilito di svolgere un'approfondita attività di analisi del rischio al fine di adottare un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nonché di coinvolgere nel c.d. "Sistema 231" le società estere del Gruppo che operano in Italia, o che, comunque, hanno rapporti con l'Italia.

Il coinvolgimento delle controllate estere è stato, in particolare, pensato in due momenti e con modalità distinte:

- Prima nei confronti delle Società ITEMA SWITZERLAND LTD., ITEMA WEAVING MACHINERY CHINA CO. LTD., ITEMA (ASIA) LTD.,
- Poi nei confronti delle società commerciali ITEMA AMERICA INC., ITEMA WEAVING (JAPAN) LTD., ITEMA WEAVING (INDIA) LTD.

Al fine di realizzare tale progetto, ITEMA ha deciso di adottare una Parte Generale, di carattere descrittivo, comune a tutte le società coinvolte, ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo a ciascuna di esse per quanto concerne l'adozione e l'attuazione della presente Parte Generale all'interno della propria realtà societaria, lo svolgimento di una propria attività di *gap analysis* e l'adozione di una propria Parte Speciale del Modello in relazione ai propri Processi Sensibili, nonché l'istituzione di propri Organismi di Vigilanza.

2.3. L'organizzazione del Gruppo ITEMA per le attività estere.

Alla luce delle considerazioni svolte in materia di reati interamente o parzialmente commessi all'estero (cfr. Paragrafo 1.1.2 della presente Parte Generale), nonché dell'orientamento giurisprudenziale teso a espandere la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 da una società all'altra del medesimo gruppo (cfr. Paragrafo 1.3 della presente Parte Generale), ITEMA ha ritenuto necessario prendere in considerazione, al fine di garantire l'effettiva capacità preventiva del proprio "Sistema 231" e del presente Modello, alcune attività tipiche e di supporto del Gruppo che sono poste in essere (in tutto o in parte) da personale che afferisce alle società estere del Gruppo ma, al contempo, presentano riflessi in Italia, nonché attività poste in essere all'estero da personale della Capogruppo italiana.

Più precisamente, ai fini preventivi, occorrerà tenere conto delle seguenti attività:

- Attività dei dipendenti della Capogruppo di diritto italiano, ITEMA S.P.A., svolte all'estero (ad esempio in occasione di trasferte o nel caso di dipendenti di ITEMA S.P.A. distaccati all'estero);
- Attività dei dirigenti delle Società Controllate che abbiano un rapporto funzionale con la Capogruppo;

- Attività delle Società Controllate svolte all'estero in qualità di agente o procuratore d'affari della *Holding* italiana.

Tale primo gruppo di attività rileva rispetto alla possibilità di ritenere responsabile la Società Capogruppo per il reato commesso interamente all'estero, in quanto in questi casi il fatto realizzatosi all'estero sarebbe riconducibile all'ambito organizzativo- funzionale di un ente avente sede principale nel territorio dello Stato.

Rilevano, inoltre, sempre rispetto al reato interamente commesso all'estero:

- Attività di ingerenza della Controllante nei processi decisionali relativi all'organizzazione e alla gestione delle Controllate estere.

In quest'ipotesi, infatti, seppure il fatto di reato sia commesso interamente all'estero, da un dipendente della Controllata e nell'ambito della struttura organizzativo funzionale della Controllata medesima, un alto livello di ingerenza della *Holding* nelle decisioni della Controllata potrebbe condurre l'Autorità Giudiziaria a ritenere che la sede estera della controllata sia soltanto fittizia, avendo l'ente il centro della propria organizzazione e amministrazione in Italia.

Inoltre, l'ingerenza di ITEMA S.P.A. nei processi decisionali delle Controllate rileva altresì ai fini della configurabilità della responsabilità per reati parzialmente commessi all'estero.

Infine, rispetto alla possibilità che si configuri responsabilità *ex D. Lgs. 231/2001* delle Società estere, rilevano:

- Attività dei dipendenti e dirigenti delle Società estere che operano (anche) in Italia, o che comunque presentano qualche collegamento con l'Italia.

A seguito di analisi del rischio, condotta a mezzo di interviste con diversi esponenti aziendali, è emerso che le menzionate attività si inquadrano principalmente nei seguenti settori:

- a) Commerciale/Sales;
- b) Amministrazione e Finanza;
- c) Controllo di Gestione;
- d) Produzione;
- e) Human Resources.

Di queste attività si tratterà dettagliatamente nelle Parti Speciali delle relative Società, ove verranno specificate altresì le modalità di controllo delle attività rese all'estero.

In questa sede è sufficiente rammentare che tutti i dipendenti o i soggetti comunque sottoposti gerarchicamente agli apicali di una qualsiasi delle Società del Gruppo ITEMA, che abbiano rapporti funzionali con la Capogruppo Italiana, che operino con l'Italia o con

clienti Italiani, o che comunque possano anche astrattamente commettere reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, sono obbligati a rispettare le specifiche parti del Modello Organizzativo riguardanti le attività di cui sopra.

2.4. Struttura del Modello di ITEM.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Gruppo ITEM è quindi costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale, costituita dal presente documento e dai relativi allegati, descrive sommariamente il D. Lgs. 231/01 e i suoi possibili riflessi sulle società del Gruppo. Essa si applicherà a tutte le società coinvolte nel c.d. "Sistema 231"; stabilisce i principi di comportamento generali cui attenersi e definisce l'architettura generale del Modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento, individuando i poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

Le Parte Speciale, invece, specifica per ciascuna delle società interessate, descrive le condotte che possono integrare i reati presupposto, individua le attività aziendali nelle quali questi potrebbero essere commessi, e disciplina le prescrizioni e le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività, poste a presidio della legalità della condotta delle singole società del Gruppo.

L'articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello da parte dei destinatari in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

3 PARTE GENERALE

3.1. Motivazioni e finalità.

ITEMA ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controlli e gli standard di comportamento aziendali già in vigore al suo interno, dotandosi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 (di seguito il "Modello") per attuare e mantenere un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, mediante l'adozione del Modello, ITEMA intende perseguire le seguenti finalità:

- individuare le aree di attività aziendale in cui possono essere commessi reati di cui al Decreto ed informare tutti coloro che operano all'interno delle Società del Gruppo coinvolte nel "Sistema 231" sulle possibili modalità di commissione di tali reati;
- evidenziare che tali forme di comportamento sono fortemente condannate da ITEMA, anche ove il Gruppo sia apparentemente in condizione di trarne vantaggio, perché sono comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi di buona condotta cui il Gruppo intende attenersi nell'espletamento delle proprie attività;
- trattare il rischio normativo di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto mediante una gestione idonea delle attività a rischio e l'adozione di specifici protocolli e procedure aziendali;
- consentire alle singole Società coinvolte, attraverso un adeguato sistema di controllo e di flussi di informazione continui, di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati di cui al Decreto, anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti dalle procedure e dalle prescrizioni di cui al Modello e quelli attuati e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi;
- rendere consapevoli gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle diverse Società che i comportamenti richiesti nell'espletamento delle attività di pertinenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che specifiche, previste nel Modello e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico di ITEMA e sanzioni penali nei loro confronti.

Il sistema di controllo preventivo suggellato con il Modello dovrà essere fondato sulla definizione di una soglia di "accettabilità" del rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001. Secondo le Linee Guida di Confindustria, tale soglia è rappresentata da un sistema di prevenzione **tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente**. Questa è infatti da ritenere la soluzione maggiormente in linea con la logica espressa dall'art. 6, comma 1, lettera c) del Decreto, in base alla quale l'ente non

risponde nel caso in cui il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello organizzativo.

Il Modello, ferme restando le finalità di cui al Decreto, permette inoltre alle aziende del Gruppo di aggiungere valore al proprio *modus operandi*, di tutelare la propria posizione ed immagine, le aspettative degli azionisti e il lavoro dei propri dipendenti e rappresenta un riferimento costante di sensibilizzazione per coloro che operano per il perseguimento degli obiettivi di ITEMA.

Nell'ambito delle scelte svolte dalla *holding*, ITEMA S.P.A., il Modello si aggiunge ad un sistema di procedure, già in essere nella Capogruppo per le varie unità operative, volte ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività, nonché l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali. Tutte queste, unitamente al Manuale di Qualità, vengono richiamate integralmente nel presente Modello.

Tale sistema di processi ha da tempo consentito a ITEMA S.P.A. di definire standard organizzativi improntati ai principi di correttezza e sana e prudente gestione, sui quali si innesterà quindi, al fine specifico di assicurare la legalità dell'operato degli esponenti dell'intero Gruppo ITEMA, l'ulteriore sistema di *governance* introdotto con il presente Modello.

3.2. Realizzazione del Modello.

ITEMA ha inteso realizzare un Modello condiviso nei contenuti per un efficace raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e, pertanto, ha coinvolto nelle attività di realizzazione tutti i responsabili di struttura delle Società del Gruppo, fino ai massimi vertici aziendali e ha individuato al proprio interno un gruppo di lavoro dedicato per la gestione del progetto. Le fasi di studio, progettazione di base e di dettaglio fino all'adozione del Modello sono state realizzate in un congruo arco temporale con la disponibilità di risorse economiche adeguate al raggiungimento dell'obiettivo.

Sebbene gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedano la possibilità per l'ente di adottare due distinti modelli in relazione alle diverse categorie (apicali o sottoposti) di soggetti possibili autori dei reati, ITEMA ha deciso di adottare un unico Modello che soddisfi quanto previsto da entrambi gli articoli, senza operare una netta distinzione tra misure adottate per gli apicali e per i sottoposti.

3.3. Elementi del Modello

ITEMA ha elaborato il proprio Modello con l'obiettivo di soddisfare le "specifiche esigenze" di cui al Decreto, riassunte all'art. 7 comma 3 e più analiticamente definite all'art. 6 comma 2 che ha quindi fornito lo schema di lavoro per la creazione del presente Modello, ossia:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Gli elementi fondamentali del Modello sono i seguenti:

- definizione dei principi etici e norme di condotta in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura delle aree a rischio);
- verifica, nelle potenziali aree a rischio, dell'idoneità del sistema organizzativo esistente alla prevenzione dei reati individuati per ciascuna attività e contestuale rilevazione delle carenze;
- ridefinizione del sistema delle deleghe e dei poteri per assicurarne la coerenza con le necessità aziendali e la rispondenza allo Statuto e alle funzioni interne;
- previsione di modalità specifiche di gestione per le risorse finanziarie, in armonia con i controlli già in essere;
- conseguente miglioramento e integrazione del sistema dei controlli interni e delle procedure aziendali esistenti;
- introduzione di una metodologia di costante rilevazione e gestione dei processi sensibili in funzione di variazioni organizzative e/o modifiche legislative, mediante l'ausilio di strumenti adeguati, anche informatici;
- istituzione presso le Società coinvolte dell'Organismo di Vigilanza, definizione del regolamento dell'Organismo dei suoi poteri e responsabilità, delle linee di *reporting* e dei flussi di informazione nei suoi confronti, del coordinamento tra gli Organismi delle diverse Società del Gruppo;
- informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti i Destinatari di cui al paragrafo 3.4, assicurandone l'aggiornamento costante e l'efficacia nel tempo;
- introduzione di un sistema disciplinare in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 nei confronti dei Destinatari di cui al paragrafo 3.4, volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- verifica della potenziale rilevanza di condotte illecite poste in essere da soggetti esterni all'azienda ed eventuale predisposizione di misure idonee a sanzionare tali condotte;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità connesse all'adozione ed efficace attuazione del Modello.

Pertanto, costituiscono parte integrante del Modello di ITEMA:

- Codice Etico e Comportamentale del Gruppo ITEMA (all. A);
- Mappa delle partecipazioni del Gruppo (all. B)
- Organigramma aziendale (all. C);
- Mansionari e Procedure aziendali (all. D);
- Regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza (all. E);

- Sistema Disciplinare aziendale ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 (all. F);

3.4. Destinatari del Modello

In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato, così come individuate e specificate nella Parte Speciale, si individuano quali destinatari del Modello i seguenti soggetti:

- a) Amministratori;
- b) Personale dipendente;
- c) Organismo di Vigilanza;
- d) Soci;
- e) Sindaci;
- f) Parti Terze.

I rapporti con soggetti esterni alla Società che si trovano ad operare con essa o nel suo interesse sono regolati dal successivo paragrafo 3.7.

3.5. Diffusione, informativa e formazione

Il Modello, nella sua versione completa e all'atto della sua prima emissione viene distribuito ai destinatari di cui al paragrafo 3.4 lettere a, b, c, con evidenza di riscontro a cura del Consiglio di Amministrazione e dell'OdV. Le medesime modalità di diffusione e comunicazione saranno adottate per i neo-assunti e per le successive revisioni e integrazioni al Modello.

In ogni caso l'edizione aggiornata del Modello è depositata in apposita area, debitamente identificata (231- OdV) all'interno degli uffici di ITEMA S.P.A., presso gli Uffici della Direzione Legale.

In fase di prima adozione del Modello viene predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, la formazione obbligatoria di tutti i destinatari dello stesso, mediante sessioni mirate per assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e applicazione.

Successivamente all'adozione del Modello, la formazione sui contenuti e i relativi aggiornamenti è attuata semestralmente ad opera dell'Organismo di Vigilanza che redige annualmente un piano annuale di formazione relativo, tra l'altro a:

- sessioni per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;
- sessioni specifiche per ruolo e/o unità organizzativa, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza.

3.6. Rapporto fra Modello, Codice Etico e Comportamentale e Sistema Disciplinare.

Il Codice Etico e Comportamentale del Gruppo ITEM, reso noto a tutti i dipendenti e agli Amministratori delle Società del Gruppo, sancisce i principi, i valori e i canoni etici cui è ispirata la condotta di tutti gli esponenti della Gruppo.

Il Modello, pur ispirato ai principi del Codice Etico e Comportamentale, risponde alle più specifiche prescrizioni del Decreto e istituisce un sistema organizzativo aziendale idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Il Sistema disciplinare si riferisce al mancato rispetto del Codice in parola e delle procedure e prescrizioni del Modello e si differenzia da una società all'altra del Gruppo, nel rispetto delle specifiche norme in materia giuslavoristica applicabili nei diversi paesi interessati.

3.7. Parti Terze

ITEMA si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alle Società del Gruppo (di seguito "Parti Terze").

Nei rapporti contrattuali con agenti, procacciatori, distributori, fornitori e consulenti che, in quanto soggetti esterni alla struttura organizzativa, non sono destinatari del Modello, saranno inserite le clausole contrattuali previste nel paragrafo 3.3.1.4 della Parte Speciale.

I contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva delle Società del Gruppo e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle *policy* e procedure interne prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure aziendali e delle *policy* in esse richiamate.

In ogni caso, non saranno stipulati o rinnovati contratti di agenzia, distribuzione, procacciamento di affari, fornitura di servizi e di consulenza con soggetti:

condannati con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

A tal fine, nei contratti sarà prevista un'apposita dichiarazione con la quale il contraente dichiara di non essere implicato in procedimenti giudiziari relativi agli illeciti penali contemplati nel D. Lgs. 231/01 o in Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

3.8. Struttura organizzativa: deleghe, poteri e funzioni.

La struttura organizzativa del Gruppo, nonché quella interna delle diverse Società coinvolte deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali.

L'attribuzione di deleghe e poteri deve essere sempre coerente con il relativo Statuto e l'esercizio dei poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto della Società interessata.

Le Società possono essere impegnate verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

3.9. Principi di comportamento

La presente sezione si aggiunge al Codice Etico e Comportamentale di ITEMA e contiene i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i dipendenti, i dirigenti e gli Amministratori delle Società del Gruppo.

Tali prescrizioni sono un riferimento imprescindibile nel processo di formulazione degli obiettivi aziendali e devono presiedere ogni ambito di attività di ITEMA. Essi si fondano anche sulla responsabilità del Gruppo e delle Società che lo compongono verso il sistema economico e la società civile nel suo complesso: ITEMA intende, infatti, essere membro responsabile della comunità in cui opera, fornendo il proprio contributo per il benessere e la salute dei Paesi in cui svolge la propria attività d'impresa.

3.9.1. Principi Generali

ITEMA opera e persegue i propri obiettivi imprenditoriali nel rispetto delle normative ad esso applicabili. L'osservanza delle norme di legge e delle regole aziendali interne è di fondamentale importanza per l'ottimale funzionamento e la buona reputazione del Gruppo e delle Società che lo compongono nei confronti delle istituzioni, dei Destinatari del Modello e dei terzi.

3.9.2. Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello

Tutti i dipendenti di ITEMA, a tutti i livelli, in Italia e all'estero, devono operare, nel perseguimento degli obiettivi aziendali e nella conclusione di qualunque operazione, con professionalità e dedizione, in sintonia con le politiche del Gruppo, nonché con spirito di responsabilità sociale.

In tale ottica i dipendenti, oltre a conformarsi alle leggi e alle normative vigenti, devono improntare le proprie azioni ai principi del Codice Etico e Comportamentale e a quelli esplicitati nel Modello, dei quali devono pienamente conoscere i contenuti e promuovere il rispetto da parte dei terzi che abbiano relazioni con le Società del Gruppo.

Le regole contenute nel Modello integrano il comportamento che il dipendente è tenuto ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c.

3.9.3. Obblighi aggiuntivi degli Amministratori e dei Responsabili Interni

Il comportamento degli Amministratori delle Società del Gruppo ITEMA, nonché dei soggetti responsabili interni deve essere di esempio per il personale loro assegnato, sia in linea gerarchica che funzionale, e tale da far comprendere loro che il rispetto delle regole del Modello costituisce, per tutti, aspetto essenziale della qualità della prestazione di lavoro.

La stretta osservanza delle regole contenute nel Modello integra gli obblighi di sana e prudente gestione da parte degli Amministratori.

Particolare cura dovrà essere posta dai medesimi nella selezione dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi contraenti in genere, in modo che l'assunzione di dipendenti e la stipula di contratti con soggetti esterni sia sempre giustificata, non solo dalla effettiva sussistenza di concrete esigenze aziendali, ma anche sulla base di criteri di competenza e professionalità.

3.9.4. Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche.

ITEMA opera in una molteplicità di contesti economici, sociali e istituzionali in continua e rapida evoluzione. Ciò implica la necessità di agire con efficienza e trasparenza, nonché in conformità con le regole aziendali dirette ad assicurare che la condotta di coloro che sono coinvolti nel processo produttivo sia sempre ispirata a principi di onestà, integrità, e leale concorrenza.

Tutti i soggetti che operano per il perseguimento degli obiettivi aziendali devono evitare qualsiasi situazione ed attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi tra le loro attività economiche personali e le mansioni che essi ricoprono all'interno o per conto delle Società del gruppo.

Gli atti di cortesia commerciale o gli eventuali regali d'uso sono consentiti solo in quanto non possano essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In proposito si rinvia ai limiti valoriali stabiliti nelle Procedure aziendali che regolano i rapporti commerciali secondo principi di trasparenza e correttezza.

I rapporti con le Istituzioni Italiane ed estere, nonché con le altre Società del settore, posti in essere nel perseguimento e nell'attuazione dei programmi del Gruppo, sono tenuti esclusivamente dai soggetti incaricati delle Funzioni a ciò demandate, nominati, ai fini del D. Lgs. 231/01, "Responsabili Interni".

Tali soggetti non devono cercare di influenzare impropriamente, mediante atti di corruzione e/o comportamenti collusivi, le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto di essa.

3.9.5.I Responsabili Interni (c.d. RI).

I rapporti con le Istituzioni italiane ed estere e con le altre Società operanti nel medesimo settore di ITEM sono tenuti esclusivamente, come anticipato nel paragrafo 3.9.4, della Parte Generale del presente documento, dai soggetti incaricati delle Funzioni a ciò demandate, nominati, ai fini del D. Lgs. 231/01 "*Responsabili Interni*".

Il Responsabile Interno è:

- il soggetto referente e responsabile della gestione dei rapporti con i terzi nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza, essendo a lui note le prescrizioni e le procedure del Modello. A tal fine, il RI rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto 231/01 e dalla Legge 146/06.

Nell'ambito di ciascuna delle Società coinvolte nel "Sistema 231", il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il rispettivo Organismo di Vigilanza, individua i c.d. Responsabili Interni.

L'OdV, congiuntamente al Consigliere Delegato, dovrà redigere la lettera di nomina dei/Responsabili/e interni/o. La lettera di incarico, con l'evidenziazione della posizione del RI nell'ambito dell'organizzazione aziendale e la dichiarazione sopra citata, deve essere approvata, quanto alla sua regolarità formale, dal CdA e deve essere archiviata tra la documentazione dell'OdV. La nomina quale Responsabile Interno non comporta alcun aggravio di responsabilità sul piano giuslavoristico, né tantomeno alcuna variazione sul piano reddituale.

È compito di ciascun Responsabile Interno fornire idonee istruzioni e linee guida:

- sui comportamenti che il personale della rispettiva Società deve assumere nell'ambito delle attività a rischio da lui gestite;
- sul rispetto ed applicazione delle procedure e prescrizioni del Modello, fornendo all'OdV di riferimento eventuali aggiornamenti;
- sulla conservazione dei documenti relativi alle Aree a rischio.

3.9.6. Rapporti con i Clienti.

ITEMA persegue nel rapporto con i propri Clienti, non soltanto la conformità ai requisiti contrattuali, ma anche la fornitura di servizi tendenti all'eccellenza in termini di prezzo, qualità, sicurezza, rispetto della persona. Pertanto a tutti i soggetti coinvolti nella gestione

e realizzazione delle attività aziendali viene richiesto di contribuire con determinazione ed impegno all'ottenimento di questo valore aggiunto.

Ogni informazione o comunicazione a clienti pubblici o privati, anche potenziali, che abbia ad oggetto i servizi offerti da ITEM, dovrà essere veritiera, completa e corretta.

3.9.7. Sistema di controllo interno (c.d. SCI).

L'organizzazione del Gruppo e delle diverse Società che lo compongono si basa su principi di controllo interno, finalizzati ad accertare l'adeguatezza dei processi aziendali in termini di efficacia ed efficienza delle operazioni, di conformità a leggi e normative, di affidabilità ed integrità dei dati contabili e finanziari e di salvaguardia del patrimonio aziendale.

Il costante raggiungimento di questi obiettivi è reso possibile da una politica aziendale tesa a mantenere un contesto gestionale ed operativo in cui le persone, a tutti i livelli, si sentano responsabili e partecipi alla definizione e all'ottimale funzionamento del sistema di controllo. Il Gruppo si è pertanto dotato di strumenti e metodologie atte a contrastare i rischi aziendali, identificandoli, valutandoli e gestendoli con opportuni piani di azioni correttive.

3.9.8. Trasparenza nella contabilità.

La trasparenza e veridicità della contabilità costituiscono valori e parametri insostituibili cui deve essere ispirato il lavoro di ciascun dipendente di ITEM.

E' specifica responsabilità degli Amministratori delle diverse Società che compongono il Gruppo ITEM la tutela dell'integrità del capitale sociale, in conformità delle leggi vigenti.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza della documentazione di ogni attività e delle relative operazioni contabili, pertanto ogni operazione deve trovare riscontro nella rispettiva documentazione di supporto, in modo tale da consentirne la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata - anche a distanza di tempo - e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ogni dipendente delle Società del Gruppo deve adoperarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità e la documentazione sia rintracciabile e consultabile.

Qualora i dipendenti riscontrino o vengano a conoscenza di falsificazioni, omissioni o trascuratezze della contabilità, o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, devono immediatamente riferirne al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza della propria Società.

3.9.9. Trattamento delle informazioni privilegiate.

Gli Amministratori curano la gestione delle informazioni privilegiate in esecuzione delle direttive di ITEM S.P.A. per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti il Gruppo.

Nel caso in cui gli Amministratori e i dipendenti di una qualsiasi delle Società del Gruppo venissero a conoscenza di informazioni non disponibili presso il pubblico e in grado di influenzare sensibilmente il valore dei titoli di società concorrenti non potranno rivelare a terzi tali informazioni, salvo con le opportune cautele in ordine alla loro riservatezza, né sfruttarle in alcun modo.

3.10. Organismo di Vigilanza (OdV).

Il meccanismo di esenzione della responsabilità amministrativa dell'ente, come disciplinato dall'art. 6 comma 1° del Decreto, prevede, oltre all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione e gestione (lett. a), l'istituzione di un Organismo di Vigilanza: (lett. b) *"un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"*, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

La legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. Legge di Stabilità 2012), all'art 14, ha disposto l'inserimento di un comma 4-bis nell'art 6 del D. Lgs. 231/2001, con decorrenza 1 gennaio 2012. A seguito di tale inserimento, *"nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)"*.

Nonostante la possibilità introdotta da tale norma, il Consiglio di Amministrazione di ITEM S.P.A., al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione tra attività gestionali e di controllo, ha ritenuto opportuno e maggiormente garantista per la Società istituire un organismo *ad hoc*, in posizione indipendente dal vertice societario e dal Collegio Sindacale e quindi non coinvolto in alcun processo decisionale e gestionale della Società.

Per quanto concerne, invece, gli Organismi di Vigilanza delle altre Società coinvolte nel c.d. "Sistema 231", in fase di implementazione del Modello Organizzativo si troverà il migliore assetto, alla luce delle singole realtà aziendali e nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le relative proposte.

I poteri e doveri degli OdV, le rispettive responsabilità e i rapporti con gli altri organi della Società interessata sono disciplinati da un apposito Regolamento Istitutivo dell'Organismo

di Vigilanza (di seguito anche "Regolamento OdV"), che è parte integrante del Modello (all. E).

Di seguito si esplicitano gli aspetti di rilevanza generale del Regolamento e dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Per assicurare la continuità e l'effettività delle attività demandate all'OdV, tale organo ha un rapporto diretto con tutte le funzioni aziendali e comunica con esse anche via *e-mail*. Al fine di assicurare la continuità e l'effettività di tale rapporto con tutti i destinatari del Modello, l'OdV può essere contattato in qualsiasi momento anche per posta elettronica, l'indirizzo *e-mail* è diffuso e dunque conosciuto da tutti i destinatari del Modello.

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo a ciascuna Società coinvolta nel "Sistema 231" circa l'attuazione della presente Parte Generale, l'adozione di una specifica Parte Speciale in relazione ai propri Processi Sensibili, e ferma restando la competenza primaria dell'Organismo di Vigilanza istituito presso di esse ad esercitare i relativi controlli, è attribuito all'Organismo di Vigilanza di ITEMA S.P.A. la funzione di coordinamento, intesa principalmente come attività di indirizzo.

3.10.1. Composizione e nomina dell'OdV.

L'OdV di ITEMA S.P.A., nelle persone dell'avv. Giorgio Calesella (membro esterno e Presidente dell'OdV), dell'avv. Omar Izzo (Group Legal Affairs Manager), del dott. Roberto Rossoni (Group Administration Finance & Treasury Manager) e del Rag. Deligios (membro esterno dell'OdV), è un organo pluri-soggettivo che opera con autonomia, professionalità e continuità di azione.

I membri dell'OdV, nonché l'Organismo nel suo complesso, dovranno soddisfare i requisiti di:

- Onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo. A tal fine sono stati previsti, oltre ad appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, un meccanismo di riporto dell'OdV al rispettivo Consiglio di Amministrazione, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite, nonché apposite garanzie di stabilità (tutele per la revoca dell'incarico);
- Professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo. Pertanto, è necessario che l'OdV/ i soggetti che compongono l'OdV abbia/abbiano competenze significative nel settore amministrativo – gestionale, o legale, ovvero in materia di *internal audit* e di organizzazione e gestione aziendale.
- Continuità di azione, intesa come attività costante. L'OdV potrà operare direttamente e autonomamente all'interno della Società e potrà avvalersi delle strutture aziendali o esterne di volta in volta identificate.

3.10.2. Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con continuità, all'Amministratore Delegato, nonché, con apposita relazione semestrale, al Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato, segnala al Consiglio di Amministrazione qualsiasi informazione di particolare interesse segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

Di seguito sono indicati i meccanismi di riporto dell'OdV in relazione ai diversi ambiti di sua competenza.

- Attuazione del Modello: l'OdV riporta con continuità al Consigliere Delegato il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio della delega conferita, annualmente all'assemblea dei soci;
- Aggiornamento del Modello: l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione, quale organo competente a modificare e integrare il Modello, proponendogli senza indugio gli aggiornamenti ritenuti urgenti e presentando i rapporti semestrali contenenti le proposte di altri aggiornamenti;
- Violazioni: secondo le modalità di cui al paragrafo 3.13.

3.10.3. Funzioni e poteri.

Le funzioni ed i poteri dell'OdV sono i seguenti:

- emanare disposizioni organizzative volte a regolamentare la propria attività e la gestione delle interfacce con le aree aziendali per ottenere da queste tutte le tipologie di informazioni rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del Modello;
- gestire la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie;
- attuare e documentare controlli ispettivi – *audit* – per verificare il rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- analizzare le violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello rilevate direttamente o di cui ha ricevuto segnalazione;
- comunicare, ai sensi del paragrafo 3.13, le risultanze dell'attività di pre-istruttoria svolta sulle violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello, ovvero archiviare con motivazione in caso di segnalazione/rilevazione infondata (nonché, su richiesta, effettuare integrazioni all'attività istruttoria);
- fornire parere consultivo in sede di accertamento e valutazione delle violazioni, nonché di contestazione ed irrogazione della sanzione;
- effettuare le attività necessarie a mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio in funzione di mutate condizioni operative dell'Azienda e di eventuali aggiornamenti legislativi;
- formulare, senza indugio, al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello ritenute urgenti e, in appositi rapporti semestrali, le proposte di altri aggiornamenti;
- relazionare sulle attività svolte agli organi competenti;

- ove richiesto, fornire spiegazioni sul funzionamento del Modello ai destinatari dello stesso.

L'attività svolta dall'OdV è documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'OdV, nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy*, ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e comunque a tutta la documentazione sociale, a qualsiasi livello e inerente a qualsiasi materia, che, a suo insindacabile giudizio, sia rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

L'OdV può inoltre assumere, da chiunque operi per conto di ITEM S.P.A., ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

I membri dell'OdV potranno chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3.10.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2° lett. d) del Decreto, la Società pone anche a carico degli organi sociali un obbligo di informativa sull'osservanza delle prescrizioni e procedure del Modello nei confronti dell'OdV affinché quest'ultimo possa concretamente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. L'obbligo di informazione all'Organismo si esplica, in particolare, attraverso la predisposizione e l'organizzazione dei c.d. flussi informativi all'Organismo di vigilanza.

Tali flussi sono un ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza dell'Organismo sulle attività a rischio.

Queste informazioni contenute in dati o documenti verranno definiti in fase di implementazione del Modello sulla base delle aree e delle attività a rischio rilevanti.

I Responsabili Interni (come sopra definiti) dovranno, quindi, oltre a quanto già previsto dalle procedure e dalle prescrizioni di cui al Modello, inoltrare all'OdV, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, quanto segue:

- rapporti tempestivi predisposti dalle funzioni aziendali inerenti a fatti, e in generale eventi che evidenziano profili di criticità in ordine all'applicazione e applicabilità delle procedure e/o prescrizioni del Modello;
- contratti di consulenza stipulati dalla propria Società;
- richieste di assistenza legale avanzate dagli amministratori, dirigenti e altri dipendenti nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per i reati di cui al decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti di riferire, comunque, all'OdV tutte le informazioni inerenti l'avvenuta o presunta violazione delle procedure e/o delle prescrizioni del Modello e/o la commissione o ragionevole pericolo di commissione dei reati di cui al Decreto.

Le segnalazioni di cui sopra, possono essere effettuate in forma scritta (anche via *e-mail*) e/o contattando l'OdV il quale ne effettua la verbalizzazione ed archiviazione garantendone la riservatezza.

ITEMA tutela l'autore delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione e penalizzazione nell'ambito dell'attività lavorativa ferma restando la tutela dei diritti della Società coinvolta o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

3.11. L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni, può emanare disposizioni integrative per l'istituzione di appositi canali di comunicazione nei suoi confronti. Coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo.

Al fine di uniformare la divulgazione e la corretta applicazione dei principi di prevenzione del reato e del contenuto del Codice Etico all'interno del Gruppo, l'Organismo di Vigilanza della *Holding*, ITEM S.P.A., svolge un'attività di consulenza e di coordinamento metodologico nei confronti degli OdV che saranno istituiti presso le Società Controllate.

Tale coordinamento è garantito dall'attività di *reporting*, mediante comunicazioni scritte, da parte degli Organismi di Vigilanza che saranno istituiti presso le Società Controllate verso l'Organismo di Vigilanza della Controllante. Tali *report* avranno ad oggetto:

- semestralmente, l'attività svolta da ciascun Organismo di Vigilanza;
- ogni qualvolta ve ne sia la necessità, le eventuali criticità emerse e le conseguenti azioni o iniziative correttive intraprese.

L'OdV della Controllante, da parte sua, comunica agli Organismi di Vigilanza delle Controllate ogni modifica del Codice Etico di Gruppo, o delle metodologie applicative del Modello, nonché ogni necessità di aggiornamento del Modello medesimo.

La descritta attività di coordinamento non può in alcun modo inficiare l'autonomia e l'indipendenza degli Organismi di Vigilanza istituiti presso le Società Controllate. L'attività di coordinamento non può concretizzarsi nell'imposizione di regole di dettaglio: difatti, è in ogni caso fatto salvo il potere/dovere di ciascuna Controllata di *adattare* le prescrizioni dell'OdV di ITEM S.P.A. alle peculiarità della propria attività aziendale e delle attività *ivi* svolte.

3.12. Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello.

Oltre alle verifiche derivanti dal Sistema di Controllo Interno e a quelle svolte dall'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo a esso conferiti, il Consiglio di Amministrazione delle Società coinvolte nel c.d. "Sistema 231" predispone il "riesame" del Modello, ai fini di verificarne e implementarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.

Il "riesame" ha cadenza annuale e si concretizza in una riunione a cui partecipano tutti i membri del CdA e l'OdV; inoltre, su indicazione dell'OdV, potrà essere richiesta la partecipazione dei Responsabili Interni.

In tale occasione vengono illustrati e discussi i rapporti semestrali dell'OdV, i quali verteranno prioritariamente sugli aspetti di seguito indicati:

- analisi di non conformità rilevate e stato delle azioni correttive e preventive conseguenti alle attività di verifica ispettiva per mancato rispetto di prescrizioni che non hanno comportato sanzioni disciplinari;
- analisi delle situazioni che hanno generato istruttorie e, se del caso, sanzioni disciplinari;
- analisi delle situazioni che hanno generato problematiche con Parti Terze, comunicazioni e/o risoluzioni di contratti;
- analisi delle proposte di integrazione delle procedure relative ai processi sensibili nel cui ambito sono occorsi i casi di cui al primo e secondo punto che precedono, al fine di includerle nell'adeguamento del Modello;
- stato del recepimento di modifiche della normativa di riferimento e della struttura aziendale;
- consapevolezza del personale (situazione informativa e formazione);
- stato delle azioni decise nei precedenti riesami;
- la riunione è documentata da un verbale sottoscritto dai presenti che riporta le raccomandazioni, conclusioni e/o richieste di azioni derivanti dal riesame per migliorare il Modello;
- valutazione ed eventuale proposta di variazione del *budget* in dotazione dell'OdV.

3.13. Sistema Disciplinare.

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello costituisce elemento essenziale per assicurare l'idoneità e l'effettività del Modello (art. 6, comma 2 e 7 D. Lgs. 231/2001).

ITEMA ha pertanto provveduto a predisporre un sistema di sanzioni ricollegato all'obbligo di tutti i dipendenti, dirigenti ed amministratori delle diverse Società coinvolte di agire nel pieno rispetto delle prescrizioni e procedure del Modello (all. E). Tale sistema è teso a integrare i diversi codici disciplinari aziendali in essere presso le diverse Società del Gruppo coinvolte nel "Sistema 231". Esso si coordina con le norme in materia disciplinare applicabili a livello locale in forza di leggi o contrattazione collettiva.

Il Sistema Disciplinare è parte integrante del Modello di ITEMA ed è controfirmato per accettazione da tutti gli Amministratori, dirigenti e dipendenti delle Società interessate.

3.14. Procedimento sanzionatorio

Il procedimento disciplinare per la violazione di disposizioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico, nei suoi elementi essenziali, è uguale in tutte le Società del Gruppo ITEMA

coinvolte nel "Sistema 231", salve eventuali prescrizioni inderogabili di legge applicabili a livello locale.

Ciascun procedimento ha inizio con la rilevazione/segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello.

Le fasi del procedimento sono:

• **Fase di pre-istruttoria** diretta a verificare la sussistenza della violazione. Tale fase, è condotta dal singolo Organismo di Vigilanza, nel termine massimo di 15 giorni dalla scoperta o denuncia della violazione, salvo improrogabile impedimento da documentarsi. tale fase si articola anche mediante verifiche documentali. Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli palesemente infondata l'OdV archivia con motivazione che viene riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi l'OdV comunica con relazione scritta le risultanze della pre-istruttoria:

- All'Amministratore Delegato e al Responsabile risorse umane della Società per le violazioni di impiegati, quadri, dirigenti;
- al Consiglio di Amministrazione per le violazioni di alcuni membri del Consiglio, ovvero al Collegio Sindacale in caso di violazione in accordo tra tutti gli Amministratori;
- in ogni caso, in occasione della relazione semestrale al CdA, e in occasione della relazione annuale all'Assemblea dei soci, l'OdV rende conto delle istruttorie eseguite per le violazioni di maggior rilievo e di tutte quelle relative a presunte violazioni degli amministratori e di dipendenti muniti di procura, indipendentemente dall'esito del successivo procedimento sanzionatorio.

Inoltre, gli Organismi di Vigilanza che saranno istituiti presso le Società Controllate coinvolte nel "Sistema 231" riporteranno all'Organismo di Vigilanza della Controllante l'attività istruttoria svolta (in ossequio ai principi di coordinamento di cui al par. 3.11 della presente Parte Generale).

• **Fase di istruttoria** diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dell'OdV. Tale fase è condotta nel termine massimo di 30 giorni salvo improrogabile impedimento da documentarsi:

- dal Responsabile Risorse Umane e dall'Amministratore Delegato, per le violazioni di operai, impiegati, quadri, dirigenti;
- per le violazioni commesse dagli amministratori, dal Consiglio di Amministrazione;
- per le violazioni commesse in accordo tra tutti gli Amministratori, dal Collegio Sindacale.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società.

Nel caso di istruttoria nei confronti degli amministratori, il provvedimento adottato (anche di archiviazione) deve essere trasmesso all'Assemblea dei soci.

• **Fase di contestazione** ed eventuale irrogazione della sanzione nel rispetto della normativa vigente a livello locale (per ITEM S.P.A. Legge 300/70 e CCNL vigente), in accordo al Sistema Disciplinare e alle rispettive competenze, condotta da:

- Responsabile risorse umane per le violazioni di impiegati, quadri, dirigenti;
- Assemblea dei Soci per le violazioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, come previsto della Sezione III del Sistema Disciplinare.

Ove l'accertamento delle violazioni sia particolarmente problematico, i termini previsti per la fase pre-istruttoria e per la fase istruttoria potranno essere prolungati fino alla conclusione di tali fasi, dandone comunicazione all'interessato.

3.15. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello.

Il presente Modello è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di ITEM S.P.A. in data 31.01.2013. Ogni successiva modifica o integrazione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello, dei poteri di firma, del Sistema Disciplinare e del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza avverrà mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, di concerto l'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche dell'organigramma e delle procedure aziendali che si rendano necessarie per ragioni operative o per migliorare il livello di qualità o di prevenzione dei reati della Società, sono adottate secondo le procedure previste previa certificazione di conformità dell'Organismo di Vigilanza.

Ove l'OdV non certifichi la modifica, essa potrà essere adottata mediante la procedura di cui al precedente paragrafo.

Ogni modifica al Codice Etico e Comportamentale deve essere tempestivamente inviata all'OdV che ne valuta l'impatto sull'azienda e propone al CdA gli eventuali aggiornamenti del Modello resisi eventualmente necessari.